

***Causa A. B. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 19 ottobre 2023 (ricorso n. 13755/18)***

**Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Sistemazione di persona migrante nell'*hotspot* di Lampedusa e poi (dopo un primo rimpatrio, seguito da un nuovo sbarco in Sicilia) nel centro di Villa Sikanìa di Siculiana - Condizioni di permanenza disagiate sotto i profili dell'igiene e della sanità - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.**

**Privazione della libertà personale – Detenzione senza motivazioni comunicate all'interessato nell'*hotspot* di Lampedusa e poi (dopo un primo rimpatrio, seguito da un nuovo sbarco in Sicilia) nel centro di Villa Sikanìa di Siculiana - Violazione dell'art. 5 CEDU - Sussiste.**

**Integra la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione la detenzione di un migrante (in due momenti successivi, intervallati da un rimpatrio) in due centri di permanenza prodromici al rimpatrio, da parte delle autorità pubbliche, le quali lo costringano a condizioni logistiche ed igienico-sanitarie disagiate e lo privino della libertà personale.**

***Fatto.*** Il caso riguarda un migrante giunto a Lampedusa, su un'imbarcazione di fortuna nell'ottobre 2017. All'atto del suo sbarco, egli era stato associato all'*hotspot* dell'isola; gli era stato fatto firmare per ricevuta un foglio notizie sui motivi del suo arrivo in Italia. Successivamente era stato trasferito all'aeroporto di Palermo (ammanettato con nastro adesivo) e, il 21 novembre 2017, reimbarcato per Tunisi.

Senonchè, il 10 marzo 2018 egli era sbarcato nuovamente a Lampedusa e aveva avanzato domanda di asilo, restando comunque recluso nell'*hotspot*. Per il sovraffollamento del centro di prima accoglienza, egli aveva patito pessime condizioni igienico-sanitarie e aveva dormito, all'occorrenza, all'esterno del centro medesimo. Successivamente si era reso irreperibile, salvo risultare residente a Sfax in data 16 giugno 2021 (vale a dire dopo la presentazione del ricorso alla Corte EDU).

***Diritto.*** La Prima Sezione – in composizione ristretta – ravvisa all'unanimità la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo provata – anche sulla base di relazioni e rapporti del Garante delle persone private della libertà personale e delle associazioni *Avocats sans frontières* e *L'altro diritto*, che le condizioni di igiene e sanità nel centro di prima accoglienza di Lampedusa erano molto degradate.

Analogamente, la Corte EDU ravvisa la violazione dell'art. 5, commi 1 e 2, CEDU, poiché il trattenimento presso l'*hotspot* si era rivelato una privazione della libertà personale priva di una base giuridica motivata e a lui resa nota (v. nn. 33 e 34 della sentenza).

La Corte EDU non ritiene necessario invece esaminare la doglianza sul divieto di deportazione collettiva di cui agli artt. 2 e 4 del Protocollo 4.

La Corte EDU – pertanto - assegna alla ricorrente 5.000 euro per danni morali e di 4.000 euro per le spese di giudizio.